

REPERTORIO N. 63

fasc. 1.6.1/8/2020

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**TRE CONVENZIONI CONTESTUALI, EX ART. 26 L. N. 488/1999 E ART. 1, COMMA 499, L. N. 208/2015, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE: MANUTENZIONE DEL VERDE DI PERTINENZE STRADALI E ARGINI SITUATI PRESSO GLI IMMOBILI O NELLE AREE DI PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI, SALVO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE – TRE CONVENZIONI RISPETTIVAMENTE CORRISPONDENTI AI SEGUENTI TRE LOTTI FUNZIONALI (E TERRITORIALI):**

**LOTTO 1 – CIG 8571473B46 – cui inerisce la prima convenzione (alias “Convenzione n. 1”)**

**LOTTO 2 – CIG 8571566806 – cui inerisce la seconda convenzione (alias “Convenzione n. 2”)**

**LOTTO 3 – CIG 8571613ECD – cui inerisce la terza convenzione (alias “Convenzione n. 3”)**

– fermo restando che, come detto sopra, la Convenzione n. 1, la Convenzione n. 2 e la Convenzione n. 3 (tutte e tre insieme *infra* “**Convenzioni**”) sono incorporate in un unico atto-documento, che è il presente.

Oggi, 23 Giugno nell’anno 2021 (duemilaventuno) alle ore 14,30, nella sede

della Città metropolitana di Bologna – Via Zamboni n. 13, dotata degli strumenti necessari per il collegamento telematico, avanti a me Dott. Roberto Finardi, Segretario Generale e in tale qualità Ufficiale Rogante dell’Ente, e in assenza di testimoni per avervi le parti **contraenti**, me consenziente e, avendone i requisiti di legge, espressamente rinunciato, intervengono anche da remoto connessi in via telematica, nel presente atto, che in sé racchiude-rappresenta-incorpora/è-composto-da tre contratti bilaterali, ciascuno dei quali ha, quali contraenti, da un lato la Città metropolitana di Bologna, e dall’altro lato il **Consorzio Stabile Terra Soc. Cons. a r.l.**, di cui infra;  
Dott. Giacomo Capuzzimati, nato a Grottaglie (TA) il 02/09/1960, domiciliato per la carica presso la sede della Città metropolitana di Bologna (infra anche “Ente”) – Via Zamboni n. 13 – Bologna, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale dell’Ente (C.F./P. IVA 03428581205), in nome, per conto e nell’interesse esclusivo del quale agisce, in conformità agli artt. 107 del D. Lgs. 267/2000, 39 dello Statuto, nonché 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale P.G. n. 27632/2021 del 7.05.2021;

**E**

Sig. Renato Baldassarri, nato a Bagnacavallo (RA) il 16/05/1954, nella sua qualità di legale rappresentante del Consorzio Stabile Terra Soc. Cons. a r.l. (d’ora innanzi anche “**Fornitore**”), con sede legale in Ravenna (RA), Via della Lirica n. 43, - 48124 Ravenna - C.F. e P.I. 02217800396, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Consorzio medesimo.

L’Ente e il Fornitore sono infra nominati insieme con il sostantivo plurale “**Parti**”.

Io, Segretario Generale rogante, dichiaro di aver accertato l'identità personale e la qualifica di detti componenti, mediante constatazione in collegamento telematico della corrispondenza con i documenti personali esibitimi e acquisiti via mail.

#### **PREMESSO CHE**

1. la Città metropolitana di Bologna, iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori *ex* delibera A.n.ac. n. 781 del 4 settembre 2019, come previsto dall' art. 9, comma 2, D.L. n. 66/2014, conv. in L. n. 89/2014, ai sensi dell'art. 1, comma 499, L. n. 208/2015 può *“stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il d.p.c.m. di cui al comma 3”*;

2. l'Ente ha espletato una procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, suddivisa in 3 (tre) Lotti Funzionali (*infra* tutti insieme **“i Lotti”**) aventi a oggetto l'appalto del servizio di “Manutenzione del verde di pertinenze stradali e argini” (ricompreso nella categoria della “Manutenzione strade: servizi e forniture”, di cui al d.p.c.m. 11 luglio 2018). A ciascuna delle Convenzioni possono aderire tutte le pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Emilia-Romagna individuato da ciascun lotto, nonché loro consorzi o associazioni, oltre ad enti pubblici di carattere non economico ad essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture, fatta eccezione per quelli sanitari;

3. la suddetta procedura si è conclusa il 23 marzo 2021, con la proposta di aggiudicazione, di tutti i 3 (tre) Lotti funzionali, al summenzionato Fornitore (verbale seduta PG n. 18756/2021, confermata, per quanto occorrer possa, con nota del RUP PG n. 23373/2021 del 20.04.2021); in seduta del 22.04.2021 (verbale PG 23863/2021) il seggio di gara, in esito alla verifica della documentazione amministrativa, ha ammesso le offerte, dichiarato il Fornitore aggiudicatario proposto e formalizzato l'esito sulla Piattaforma Sater;

4. con determinazione dirigenziale PG n. 27632/2021 del 7.05.2021, sono stati approvati gli esiti di gara e sono stati aggiudicati i servizi. L'aggiudicazione è divenuta efficace, in ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, così come dichiarati in sede di gara (come da riferimento PG n. 30057/2021 del 19.05.2021) – documenti tutti conservati agli atti al fascicolo;

5. la comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, è stata inviata agli offerenti in data 12.05.2021, con nota PG n. 28422/2021. Pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del citato decreto, il termine dilatorio è decorso;

6. con nota PG 34846/2021 del 9/6/2021, comunicata ai concorrenti tramite la piattaforma Sater in data 14/6/2021, è stata disposta con provvedimento del Rup la consegna in via d'urgenza del servizio, nelle more della sottoscrizione delle presenti convenzioni;

7. il Fornitore ha individuato, quali consorziate esecutrici per tutti i tre Lotti, le seguenti società:

Cooperativa Territorio Ambiente Montano Acquacheta Rabbi – (C.T.A.)  
– Società cooperativa agricola, Via Roma n. 37 - Premilcuore (FC) – P.I.

00893950402;

Deltambiente Società Cooperativa Agricola – Via della Lirica n. 43 –  
Ravenna (RA), P.I. 01441000393;

Montana Valle Del Lamone Società Cooperativa P.A. – via Aurora n. 2 –  
Loc. Fognano – Brisighella (RA) – P.I. 00351390398;

8. il Fornitore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare i servizi, oggetto delle presenti e contestuali Convenzioni, eseguendo gli Ordinativi di Fornitura e gli Ordinativi Aggiuntivi di Fornitura (d'ora innanzi anche, rispettivamente, "OF" e "OAF"), emessi dalle Amministrazioni Contraenti; e ciò alle condizioni e con le modalità e nei termini, definiti nelle Convenzioni e nei documenti ivi richiamati;

9. le presenti contestuali Convenzioni costituiscono, a tutti gli effetti, tre contratti normativi, che regolano preventivamente i rapporti futuri tra il Fornitore e gli enti che ad essi aderiranno. E ciò se e in quanto, tramite l'emissione di OF e OAF, verranno a perfezionarsi i singoli contratti, nei quali saranno specificati i servizi e il relativo ammontare, secondo le modalità e i termini descritti nelle Convenzioni stesse e nei documenti in esse richiamati, i quali ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

10. le presenti Convenzioni costituiranno parte integrante degli OF/OAF e, pertanto, le Parti si obbligano a dare attuazione alla disciplina ivi prevista, così come integrata dai documenti richiamati dalle Convenzioni medesime;

11. l'obbligo del Fornitore di prestare il relativo servizio sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile per ciascuno dei tre Lotti, o all'esercizio del diritto di opzione da parte delle Amministrazioni/Enti aderenti, così come individuato nella relativa sezione dedicata alle

“Condizioni speciali di contratto” – sub art. 18 infra. Ciò avviene, per ciascuno dei tre Lotti, secondo le modalità e i termini disciplinati da ciascuna delle tre presenti e contestuali Convenzioni, nonché da tutta la documentazione di gara facente riferimento ai prezzi di aggiudicazione;

12. il suddetto Fornitore dichiara che quanto risulta dalle presenti e contestuali Convenzioni, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e Prestazionale (d'ora innanzi anche “**Capitolato**”) e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo la disciplina del servizio e l’oggetto delle prestazioni da eseguire;

13. dalle presenti e contestuali Convenzioni, e dagli atti in esse espressamente richiamati, non derivano obbligazioni in capo al SA nei confronti del Fornitore, considerato che vengono in essi individuate i soggetti legittimati ad aderirvi, mentre il relativo *iter* di adesione è contenuto nel capitolato, unitamente alle condizioni generali dei contratti, che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni/Enti con l’emissione dei relativi OF/OAF;

14. la Città metropolitana di Bologna non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni contraenti. Parimenti, ciascuna Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile, unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OF/OAF emessi da ciascuna di esse;

15. il Fornitore, ai fini della stipula delle presenti e contestuali Convenzioni, ha presentato la documentazione richiesta, che - anche se non materialmente allegata al presente atto - ne forma parte integrante e sostanziale;

16. il Fornitore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs. n.

50/2016, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula delle presenti e contestuali Convenzioni e dei relativi OF/OAF, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 21/06/2021 dal Elba Assicurazioni spa avente n. 1784165 di importo pari ad Euro 218.400,00= (duecentodiciottomilaquattrocento/00). Ciò in favore del SA e delle Amministrazioni Contraenti. Pur avendo il Fornitore prestato, ai fini del presente punto 16, un'unica polizza, l'importo complessivo sarà da ripartire in misura proporzionale ai valori previsti per ciascuno dei tre Lotti;

17. il Fornitore e le consorziate esecutrici sono in possesso delle polizze assicurative (P.G. 29639 del 17/05/2021, PG 30573 del 21/05/2021, PG 30678 del 21/05/2021, PG 31659 del 26/05/2021, PG 32565 del 31/05/2021, PG 33611 del 04/06/2021, PG 34607 dell'08/06/2021) di importo minimo pari a €. 4.368.000,00= a copertura del rischio di responsabilità civile, per lo svolgimento di tutte le attività dell'appalto a beneficio del Soggetto Aggregatore, delle Amministrazioni/Enti contraenti e dei terzi, per l'intera durata delle presenti Convenzioni e di ogni OF e OAF, nonché della copertura assicurativa per RC AUTO per tutti i mezzi impiegati nello svolgimento del servizio;

18. il presente documento, per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, incorpora tre Convenzioni, stipulate tra le medesime Parti come in epigrafe individuate. Esso si compone di:

a) una prima sezione, denominata **“Condizioni generali di contratto”**, contenente le clausole applicabili a tutti i tre rapporti giuridico-contrattuali, e pertanto da considerarsi parte integrante e sostanziale di

ciascuna delle tre Convenzioni, ciascuna delle quali si riferisce a uno dei tre Lotti;

b) una sezione speciale, denominata “**Condizioni speciali di contratto**”, contenente le disposizioni specifiche applicabili esclusivamente al lotto ivi indicato.

19. Ciascuna delle tre presenti e contestuali Convenzioni costituisce un contratto autonomo e indipendente, tra le stesse Parti stipulato, senza alcun collegamento negoziale tra esse.

20. Le presenti e contestuali Convenzioni, compresi i relativi allegati, vengono quindi sottoscritte dalle Parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

## **SEZIONE I: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

### **Art. 1 – Premesse e documenti contrattuali**

1. Le disposizioni contenute nella presente Sezione I, denominata “Condizioni Generali di Contratto”, costituiscono parte integrante e sostanziale di ciascuna delle tre presenti e contestuali Convenzioni, afferenti ciascuna a uno dei tre Lotti.

2. Costituiscono altresì parte integrante e concorrono a determinare il contenuto delle presenti Convenzioni:

- le premesse di cui sopra e i documenti ivi richiamati;
- il Disciplinare di gara;
- il Capitolato Tecnico e Prestazionale e i documenti ad esso allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- l’Offerta Tecnica, l’Offerta Economica e i relativi allegati presentati per ciascuno dei tre Lotti identificati al PI 049775-21 della piattaforma SATER.

Si applicano alle presenti Convenzioni le definizioni contenute nell'art. 1 del Capitolato.

**Art. 2 - Caratteristiche dell'appalto**

1. L'appalto si configura come appalto di servizi di pubblica utilità, in linea con le disposizioni normative nazionali e euro-unionali (art. 28 D.Lgs. n. 50/2016; artt. 2 e 3 e considerando 8 della direttiva 2014/24/UE) e con le interpretazioni dell'A.n.ac. (Det. 7/2015), atteso che ha ad oggetto, tanto sotto il profilo funzionale, quanto sotto il profilo economico, servizi di manutenzione del verde di pertinenze stradali e argini.

**Art. 3 - Oggetto delle Convenzioni**

1. Oggetto di ciascuna delle tre Convenzioni è il Servizio di Manutenzione del Verde di pertinenze stradali e argini, di proprietà o in uso a qualunque titolo alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale, nonché loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico a essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture, legittimati ad aderire alle Convenzioni, come esplicitato nel dettaglio agli artt. 4 e 5 del Capitolato.

2. Con la sottoscrizione di ciascuna delle Convenzioni, l'aggiudicatario (il Fornitore) si obbliga irrevocabilmente, nei confronti di tutti gli Enti che aderiranno alle medesime, a fornire i succitati servizi secondo quanto previsto nel Capitolato, nonché nell'Offerta Tecnica ed Economica. Il Servizio di Manutenzione del verde di pertinenze stradali e argini è articolato nelle diverse attività di cui agli artt. 20 e ss. del Capitolato.

3. Tutte le attività sono remunerate attraverso il pagamento di un corrispettivo a canone e di un corrispettivo extra canone di cui all'art. 25 del Capitolato.

4. Il singolo servizio può, pertanto, essere ordinato dall'Amministrazione solo singolarmente nel rispetto dell'Ordinativo Minimo (art. 7 del Capitolato).

#### **Art. 4 - Durata delle Convenzioni, opzioni e durata contratti attuativi**

##### **4.1. Durata delle Convenzioni**

1. La durata di ciascuna delle Convenzioni, intesa come il periodo entro il quale le Amministrazioni/Enti Contraenti possono emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con l'Operatore Economico aggiudicatario, è pari a 24 (ventiquattro) mesi dalla data della sottoscrizione, fatto salvo l'esercizio del diritto di opzione di cui al successivo articolo 4.2.

##### **4.2. Opzioni**

1. Dalla data di sottoscrizione dell'OF e non oltre la data di scadenza del medesimo, le Amministrazioni/Enti contraenti hanno la facoltà di esercitare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l'opzione di emettere Ordinativi Aggiuntivi di Fornitura (OAF), ovvero contratti modificativi/integrativi dell'OF, nei limiti del massimale a detti OAF riservato, di cui all'art. 18 della Sezione II, "Condizioni Speciali di Contratto", di ciascuna delle lettere, A), B), e C) in essa contenute, corrispondenti rispettivamente a ciascuno dei tre Lotti (Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3).

2. Restano in capo agli Enti Aderenti, qualora ne ricorrano i presupposti, le modifiche in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 106, commi 1, 2 e 12, come previsto dall'art. 5 del Disciplinare.

3. Ferma restando la validità ed efficacia delle presenti e contestuali Convenzioni e dei singoli OF, non sarà più possibile aderire a ciascuna di quelle, o emettere OAF, qualora sia esaurito il massimale a ciascuna

specificamente riservato, così come indicato, infra, in Sezione II, “Condizioni Speciali di Contratto”, lett. A), B), e C), art. 18, rispettivamente commi 1 e 2.

4. Le presenti e contestuali Convenzioni tuttavia rimangono valide, efficaci e vincolanti, per la regolamentazione degli OF e degli OAF, dalla data della loro stipulazione e per tutta la durata dei medesimi.

#### **4.3 - Durata dei contratti Attuativi**

1. I singoli OF stipulati dalle Amministrazioni Contraenti hanno durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data della loro emissione, anche in caso di intervenuta scadenza di quella, tra le Convenzioni, cui detti OF si riferiscono.

2. Il termine di scadenza dei singoli OAF coincide con il termine di scadenza dell’OF, di cui costituiscono contratti modificativi/integrativi.

3. Resta, altresì, espressamente inteso che, qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia di una o più tra le Convenzioni ovvero di uno o più tra gli OF, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi.

#### **Art. 5 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza**

1. L'erogazione dei servizi oggetto degli OF è regolata dal diritto italiano. In particolare:

a) dalle clausole delle presenti e contestuali Convenzioni, dal Disciplinare, dal Capitolato, dai loro allegati e dagli atti ivi richiamati, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e, comunque, dalle norme di

settore in materia di appalti pubblici, nonché dalle norme del diritto dell'Unione Europea;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore.

2. In caso di difformità interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarranno le disposizioni del primo.

3. Le clausole delle presenti Convenzioni sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando quanto previsto dall'art. 25.7 del Capitolato, rubricato "Revisione Prezzi unitari".

#### **Art. 6 - Esecuzione dei servizi in convenzione**

1. I servizi in convenzione devono essere eseguiti in conformità a quanto previsto nel Capitolato, come eventualmente migliorato in Offerta Tecnica, cui integralmente si rimanda.

2. Resta inteso che il servizio e, in generale, le prestazioni contrattuali oggetto dell'appalto dovranno essere conformi a tutte le norme legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o speciale, purché inerenti alla relativa categoria merceologica; in particolare, dovranno essere conformi a quelle di carattere tecnico e di sicurezza, anche sopravvenute alla stipula degli OF/OAF, nonché alle specifiche caratteristiche minime del Capitolato e relativi allegati.

#### **Art. 7 - Soggetti legittimati ad aderire alle Convenzioni**

1. Sono legittimati ad aderire alle presenti e contestuali Convenzioni le Pubbliche Amministrazioni, così come definite dall'articolo 1, comma 2,

D.Lgs. n. 165/2001, oltre agli Enti non sanitari, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 573, Legge n. 244/07, aventi sede nel territorio della Regione Emilia Romagna, secondo le modalità previste all'art. 4 del Capitolato.

2. Il ricorso alle presenti Convenzioni da parte delle singole Amministrazioni Contraenti deve avvenire in conformità a quanto illustrato all'art. 4 del Capitolato, rubricato "*Soggetti legittimati e modalità di adesione*".

3. I servizi attivati dovranno essere erogati dal Fornitore necessariamente con le modalità stabilite dalla Convenzione relativa al lotto di riferimento, come integrata dal Capitolato e dalla relativa Offerta Tecnica presentata dal Fornitore.

#### **Art. 8 - Garanzia definitiva**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula delle presenti Convenzioni e dei relativi OF/OAF, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, il Fornitore ha prestato la citata garanzia definitiva in favore del SA e delle Amministrazioni Contraenti, che sarà operante in percentuale proporzionale all'importo, posto a base di gara di ciascuno dei Lotti, di cui agli artt. 18, 21 e 24, Sezione II, Condizioni Speciali di Contratto.

2. La garanzia opera nei confronti del SA, a far data dalla sottoscrizione di ciascuna delle Convenzioni, nei limiti individuati al precedente comma, e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla emissione degli OF/OAF, rispettivamente per tutta la durata dei medesimi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dagli stessi.

3. Qualora l'ammontare della garanzia, prestata per ciascuna delle

Convenzioni, dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia stessa, entro e non oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal SA, pena la risoluzione della Convenzione in considerazione, nonché la risoluzione dei singoli OF/OAF ad essa afferenti.

4. La garanzia è progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, e dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Ai fini dello svincolo progressivo, è ammessa altresì la possibilità che le dichiarazioni di conformità, relative a ciascun OF (di cui al citato art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016), siano inviate al SA dal Fornitore, così come rilasciate dalle Amministrazioni Contraenti.

6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta del SA.

#### **Art. 9 – Intimazione ad Adempiere e Risoluzione**

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la diffida di cui all'art. 1454 c.c. deve essere fatta tramite posta elettronica certificata.

#### **Art. 10 – Clausole risolutive espresse**

1. Ferma restando la facoltà di cui al successivo art. 11, il SA e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza e senza assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere ciascuna tra le Convenzioni, nonché il singolo Contratto attuativo (OF/OAF), ai sensi dell'art. 1456 c.c., e previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

a) accertamento del venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula di una o più delle Convenzioni e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;

c) nei casi di cui ai seguenti articoli del Capitolato: art. 13 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), art. 15 (Brevetti industriali e diritti d'autore), art. 25 (Modalità di Remunerazione, Fatturazione e Pagamenti), art. 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), art. 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari);

d) nonché nei casi di cui ai seguenti articoli della Sezione Prima delle presenti Convenzioni: art. 8 (Garanzia definitiva), art. 12 (Subappalto), art. 13 (Riservatezza);

e) in caso di violazione del Patto di Integrità dell'Ente e del Codice di Comportamento;

f) in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza;

g) in tutte le altre diverse ipotesi previste dal Capitolato e dalle presenti Convenzioni.

2. Il SA e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere una o più tra le presenti Convenzioni e il rispettivo Contratto attuativo, senza assegnare alcun termine per l'adempimento, nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e per i relativi effetti. Ciò previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.

3. La risoluzione di una o più delle Convenzioni legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dal suo verificarsi. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.

4. In tutti i casi di risoluzione di una o più delle Convenzioni e/o del/dei contratto/i, il SA e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la garanzia prestata, rispettivamente, per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile, SA e/o Amministrazione Contraente tratterranno la somma corrispondente dall'ammontare dei pagamenti. In ogni caso resta fermo il diritto, in capo alla medesima Amministrazione Contraente e/o del SA, al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

#### **Art. 11 - Recesso**

1. Le Amministrazioni Contraenti e/o il SA, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o da una o più delle Convenzioni, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione Contraente, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà unilateralmente recedere in tutto o in parte dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.

3. Qualora il SA receda da una o più delle Convenzioni ai sensi del comma 1, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle

Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli contratti, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, fatto salvo quanto previsto in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

4. Il SA può, altresì, esercitare il diritto di recesso nel caso previsto all'art 4.2, comma 3, delle presenti Convenzioni.

#### **Art. 12 – Subappalto**

1. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa autorizzazione dell'Ente aderente, cui il Fornitore dovrà presentare apposita richiesta.

2. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni/Enti e del SA.

3. Il Fornitore ha dichiarato di voler affidare in subappalto, nel limite del 40% dell'importo delle presenti Convenzioni, l'esecuzione dei servizi di sfalcio.

4. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art.105 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 13 - Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle Convenzioni.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto

il materiale originario o predisposto in esecuzione delle Convenzioni, ma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi: in caso di inosservanza, il SA nonché le Amministrazioni/Enti Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto rispettivamente una o più delle Convenzioni e/o i singoli OF, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 193/2006 e dal GDPR n. 679/2016.

#### **Art. 14 - Trattamento dei dati**

1. Con la sottoscrizione delle presenti e contestuali Convenzioni, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in loro esecuzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della procedura di gara che le ha precedute, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal regolamento medesimo.

2. In ogni caso le Amministrazioni/gli Enti Contraenti, aderendo a una delle presenti Convenzioni con l'emissione dell'OF/OAF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al SA, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione di una delle Convenzioni e dei singoli Ordinativi anche

aggiuntivi di Fornitura.

3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi del predetto regolamento.

4. Qualora, in relazione all'esecuzione delle Convenzioni, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui il SA risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del citato GDPR 679/2016.

#### **Art. 15 - Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il SA, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni/Enti contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

#### **Art. 16 - Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.

2. Qualunque modifica al presente atto, cioè a una o più delle Convenzioni in esso incorporate, non può aver luogo che mediante atto scritto. Inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole delle Convenzioni e/o degli OF/OAF non comporta invalidità o inefficacia delle/dei medesime/i nel loro complesso.

#### **Art. 17 - Clausole vessatorie**

1. Il sottoscritto, quale legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere

piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati. Dichiaro altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere nello specifico considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

2. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli:

- del Capitolato: art. 13 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), art. 14 (Penali), art. 18 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), art. 19 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), art. 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti);

- delle presenti Convenzioni: art. 10 (Clausole risolutive espresse), art. 11 (Recesso), artt. 19, 22 e 25 (Oneri fiscali e spese contrattuali) Sezione II, lett. A, B e C, art. 15 (Foro competente).

## **SEZIONE II: “CONDIZIONI SPECIALI DI CONTRATTO”**

Le disposizioni della presente Sezione II, denominata “Condizioni Speciali di Contratto” – suddivisa in tre lettere (A, B e C) corrispondenti a ciascun lotto oggetto della procedura – costituiscono parte integrante e sostanziale della sola fra le tre Convenzioni, di volta in volta relativa a quello fra i Lotti ivi rispettivamente indicato. Si applicano, invece, a ciascuno dei Lotti tutte le clausole contenute *supra* nella Sezione I, denominata “Condizioni Generali di Contratto”, queste ultime costituendo parte integrante e sostanziale di ciascuna delle tre Convenzioni.

### **CONVENZIONE N. 1, PER IL LOTTO 1**

#### **Art. 18 - Valore della Convenzione n.1, per il Lotto 1 (*infra* “CL1”)**

1. L'importo di CL1, avente a oggetto il lotto territoriale n. 1 come

individuato dall'art. 6 del Disciplinare di gara, per l'intera durata di ventiquattro mesi, al netto del massimale riservato all'esercizio del diritto di opzione per gli OAF, è pari a euro 832.000,00=, comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza, ma al netto dell'i.v.a.

2. L'importo riservato agli OAF (comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza, ma esclusa l'IVA), è pari a Euro 416.000,00. Esso costituisce massimale separato e diverso da quello sopra indicato in relazione agli OF; talché soltanto in caso di emissione di OAF si attingerà a detto massimale ulteriore e aggiuntivo.

3. Il Fornitore si obbliga ad accettare OF ed eventuali OAF, emessi dalle Amministrazioni Contraenti a seguito dell'esercizio del diritto d'opzione, fino a concorrenza del suddetto massimale, come previsto all'art. 4.2 della Sezione I, "Condizioni Generali di Contratto".

#### **Art. 19 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. La presente CL1 è stipulata in forma pubblico-amministrativa, sottoscritta con firma digitale, ed è soggetta a registrazione.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari nonché le spese contrattuali, relative a CL1 e agli OF, ivi includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese notarili, le imposte di registro e di bollo, ecc., ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

#### **Art. 20 - Responsabile del Servizio**

1. Con la stipula della presente CL1, il Fornitore individua nel Sig. Renato Baldassarri il Referente nei confronti del SA con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

## **CONVENZIONE N. 2, PER IL LOTTO 2**

### **Art. 21 - Valore della Convenzione n.2 per il Lotto 2 (infra "CL2")**

1. L'importo di CL2, avente a oggetto il lotto territoriale n. 2 come individuato dall'art. 6 del Disciplinare di Gara, per l'intera durata di ventiquattro mesi, al netto del massimale riservato all'esercizio del diritto di opzione per gli OAF, è pari a euro 1.040.000,00=, comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza, ma al netto dell'i.v.a.

2. L'importo riservato agli OAF (comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza, ma esclusa l'IVA), è pari a Euro 520.000,00. Esso costituisce massimale separato e diverso da quello sopra indicato in relazione agli OF; talché soltanto in caso di emissione di OAF si attingerà a detto massimale ulteriore e aggiuntivo.

3. Il Fornitore si obbliga ad accettare OF ed eventuali OAF, emessi dalle Amministrazioni Contraenti a seguito dell'esercizio del diritto d'opzione, fino a concorrenza del suddetto massimale, come previsto all'art. 4.2 della Sezione I, "Condizioni Generali di Contratto".

### **Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. La presente CL2 è stipulata in forma pubblico-amministrativa, sottoscritta con firma digitale, ed è soggetta a registrazione.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari nonché le spese contrattuali, relative a CL2 e agli OF, ivi includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese notarili, le imposte di registro e di bollo, ecc., ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

### **Art. 23 - Responsabile del Servizio**

1. Con la stipula della presente CL2 il Fornitore individua nel Sig. Renato Baldassarri il Referente nei confronti del SA con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

### **C. CONVENZIONE N. 3, PER IL LOTTO 3**

#### **Art. 24 - Valore della Convenzione n. 3, per il Lotto 3 (infra "CL3")**

1. L'importo di CL3, avente a oggetto il lotto territoriale n. 3 come individuato dall'art. 6 del Disciplinare di gara, per l'intera durata di ventiquattro mesi, al netto del massimale riservato all'esercizio del diritto di opzione per gli OAF, è pari a euro 1.040.000,00=, comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza, ma al netto dell'i.v.a.

2. L'importo riservato agli OAF (comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza, ma esclusa l'IVA), è pari a Euro 520.000,00. Esso costituisce massimale separato e diverso da quello sopra indicato in relazione agli OF; talché soltanto in caso di emissione di OAF si attingerà a detto massimale ulteriore e aggiuntivo.

3. Il Fornitore si obbliga ad accettare OF ed eventuali OAF, emessi dalle Amministrazioni Contraenti a seguito dell'esercizio del diritto d'opzione, fino a concorrenza del suddetto massimale, come previsto all'art. 4.2 della Sezione I, "Condizioni Generali di Contratto".

#### **Art. 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. La presente CL3 è stipulata in forma pubblico-amministrativa, sottoscritta con firma digitale, ed è soggetta a registrazione.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari nonché le spese contrattuali, relative a CL3 e agli OF, ivi includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese notarili, le imposte di registro e di bollo, ecc., ad

eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

In particolare l'imposta di bollo e quella di registro, relative a CL 1, CL 2 E CL3, sono state versate come da documentazione in atti al PG 37837/2021.

#### **Art. 26 - Responsabile del Servizio**

1. Con la stipula della presente CL3 il Fornitore individua nel Sig. Renato Baldassarri il Referente nei confronti del SA con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Le presenti tre Convenzioni, incorporate in questo unico documento, formate e stipulate in modalità digitale, sono state redatte da me, Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Città metropolitana di Bologna, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. 23 pagine intere a video oltre a 8 righe di pagina n. 24.

Io sottoscritto, Segretario Generale della Città metropolitana, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.

Le presenti tre Convenzioni, incorporate in questo unico documento, vengono da me, Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Città metropolitana di Bologna, lette, mediante l'uso e il controllo mio personale degli strumenti informatici (esclusi i documenti parte integrante del presente atto, avendone le parti presa conoscenza), alle parti contraenti collegate da remoto mediante video conferenza che lo riconoscono conforme alla loro volontà. Il testo delle Convenzioni redatto in PDF viene trasmesso telematicamente per la sottoscrizione che avviene sotto la mia vigilanza e alla mia presenza con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D. Lgs. n. 82/2005.

Città metropolitana: Dott. Giacomo Capuzzimati

Affidatario del servizio: Sig. Renato Baldassarri

Il Segretario Generale: Dott. Roberto Finardi

Imposta di bollo e registro assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informativo (M.U.I.), per l'importo di € 245,00.

Documento firmato digitalmente